Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 aprile 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 88 DEL 13 APRILE 1985:

LEGGE 1° aprile 1985, n. **125.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sui legni tropicali, adottato a Ginevra il 18 novembre 1983.

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 88 DEL 13 APRILE 1985:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrate durante il semestre 1° gennaio 1984-30 giugno 1984.

(7138)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 marzo 1985.

Determinazione delle direzioni di atterraggio nell'aeroporto di Parma, ai sensi dell'art. 714-bis del codice della navigazione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e l'istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, che modifica la denominazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile in Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, per l'aeroporto di Parma, aperto al traffico aeroturistico nazionale;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto aperto al traffico aeroturistico nazionale di Parma come segue:

direzione di atterraggio 17°-197° (orientamento vero);

lunghezza di atterraggio mt 800;

livello medio dell'aeroporto mt 47;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata a 17° mt 50,10;

testata a 197° mt 45,50.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale né al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro: SIGNORILE

(1994)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 marzo 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Mondoteatro - Società cooperativa a r.l. », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza n. 848 del 3-4 novembre 1983, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa « Mondoteatro - Società cooperativa a r.l. », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Mondoteatro - Società cooperativa a r.l. », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Franco Traversi di Roma in data 5 febbraio 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e Adamo dott. Giulio, domiciliato in Roma, viale Libia n. 174, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1992)

Avviso di rettifica al decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, recante: « Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 46 del 22 febbraio 1985).

Nell'art. 1, comma 5, e nell'art. 4 del decreto-legge citato in epigrafe dove è scritto: « ... legge 15 novembre 1968, n. 1115 ... », leggasi: « ... legge 5 novembre 1968, n. 1115 ... ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 23 marzo 1985 il sig. Angelo Del Bene, vice console onorario in Manama (Bahrein), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio dello Stato di Bahrein, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili, nazionali o stranieri;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Kuwait;

tenuta dello schedario dei cittadini e del repertorio delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985 il sig. Benito Guglielmo Giovanni Casagrande, vice console onorario in Turku, con circoscrizione territoriale comprendente la regione di Turku-Pori, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(1964)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1984, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sotto elencate:

1) Magnesium, sciroppo con bromuro (flacone da g 180 e g 200), registrata al n. 13956/A in data 11 luglio 1959 a nome della ditta F.A.M.A. - Istituto chimico biologico, in Milano (decreto di revoca n. 7137/R)

2) Carbatriazina, tubo polvere × g 10, registrata al n. 4921/C in data 21 giugno 1951 e 5 gennaio 1960, a nome della ditta Farmaceutici Caber S.r.l., in Ravenna (decreto di revoca n. 7138/R);

3) Urodex, 20 compresse × mg 25 e 20 compresse × mg 50, registrate rispettivamente ai numeri 16505 e 16505/1 in data 14 dicembre 1959 a nome della ditta Farmacie comunali riunite, in Reggio Emilia (decreto di revoca n. 7139/R);

4) Terramicina S F, 8 capsule × mg 250, registrata al numero 12194 in data 21 febbraio 1957 e 23 agosto 1962 a nome della ditta Pfizer italiana S.p.a., in Roma (decreto di revoca n. 7140/R);

5) Colerex, 25 confetti, registrata al n. 17796 in data 19 novembre 1960 e 8 aprile 1969 a nome della ditta Tiber prod. chim. biol. S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 7141/R);

6) Meprodiol, 20 compresse tipo normale e Meprodiol B_6, 20 compresse, registrate rispettivamente ai numeri 13085 e 13085/1, in data 15 ottobre 1957 a nome della ditta Istituto biochimico Pirri S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7142/R);

7) Vadile, 20 e 30 confetti e 6 e 10 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 15799 e 15799/A in data 23 ottobre 1959, 23 marzo 1960, 22 febbraio 1961, 24 marzo 1961, 25 ottobre 1961 e 22 novembre 1961 a nome della ditta Ripari Gero - Ist. farm. biologico S.r.l., in Siena (decreto di revoca n. 7143/R);

8) Calcio fissatore con vit. A, 2 fiale × 1,5 ml, registrata al n. 12879/A in data 2 settembre 1957 a nome della ditta Istituto chimico internazionale dott. G. Rende, in Roma (decreto di revoca n. 7144/R);

9) Ipotidina, 40 compresse × mg 10, registrata al n. 17511 in data 27 luglio 1960 e 12 giugno 1963, a nome della ditta Francia farmaceutici S.r.l., in Milano (decreto di revoca numero 7145/R);

10) Mucostamina, flacone × 10 cc, registrata al n. 8016 in data 22 luglio 1953 a nome della ditta Istituto chimico internazionale dott. G. Rende, in Roma (decreto di revoca n. 7146/R);

11) Pharma pulmina, 10 fiale × 2 ml, 6 supposte per adulti e 6 supposte per bambini, registrate rispettivamente ai numeri 9945, 9945/A e 9945/A-1, in data 20 aprile 1955, 16 febbraio 1956 e 15 maggio 1972 a nome della ditta Pharma farmaceutici specializzati S.r.l., in Settecamini (Roma) (decretto di revoca numero 7147/R);

12) Sulfa-R, 8 e 15 compresse × g 0,5, 6 supposte × g 1, 6 supposte × g 0,5 e flacone × ml 60 di sciroppo, registrate rispettivamente ai numeri 13899, 13899/A, 13899/A-1 e 13899/C, in data 12 maggio 1958, 13 novembre 1958, 26 marzo 1959 e 5 settembre 1959, a nome della ditta Farmacie comunali riunite in Reggio Emilia (decreto di revoca n. 7148/R);

13) Disulfa R, 10 compresse, registrata al n. 16895 in data 14 maggio 1960 a nome della ditta Farmacie comunali riunite, in Reggio Emilia (decreto di revoca n. 7149/R);

14) Vitamina C Sam, 3 e 10 fiale × cc 5, registrata al n. 8445/1 in data 15 dicembre 1953 e 2 maggio 1960, a nome della ditta Sam - Officine farmaceutiche Mariani S.r.l., in Voghera (Pavia) (decreto di revoca n. 7150/R);

15) Vitamina PP Caber, 10 fiale × 2 cc e 20 compresse, registrate rispettivamente ai numeri 6880 e 6880/A in data 13 agosto 1952 e 11 marzo 1954, a nome della ditta Farmaceutici Caber S.r.l., in Ravenna (decreto di revoca n. 7151/R);

16) Pruvagol, 12 ovuli vaginali, registrata al n. 8636/A in data 18 febbraio 1954 e 6 ottobre 1965, a nome della ditta Camden Chemical Company Ltd. London (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Ra.Me.S. S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 7152/R);

17) Tetraciclina Citric, 8 capsule per adulti e 16 capsule per bambini, registrate rispettivamente ai numeri 15827 e 15827/1 in data 5 ottobre 1959, 31 maggio 1960 e 20 dicembre 1973, a nome della ditta Laboratorio biologico chemioterapico Beta, in Brescia (decreto di revoca n. 7153/R);

18) Ossimicina Polivit, 8 e 16 capsule e flacone da 30 ml di sospensione orale con contagocce, registrate rispettivamente ai numeri 12260/B e 12260/C, in data 22 febbraio 1957, 15 maggio 1957, 28 febbraio 1958 e 23 marzo 1976, a nome della ditta Laboratorio biologico chemioterapico Beta, in Brescia (decreto di revoca n. 7154/R);

19) Sulfadazina, 20 e 12 compresse da g 0,5 e 10 supposte da g 0,5, registrate rispettivamente ai numeri 13731 e 13731/A, in data 25 marzo 1958 e 20 febbraio 1959, a nome della ditta Lab. bioch. Guidi di P. Barone & C. S.n.c., in Milano (decreto di revoca n. 7155/R);

20) Naufren, 4 e 10 compresse e 5 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 17013 e 17013/A, in data 22 aprile 1960, 4 maggio 1961 e 14 giugno 1968, a nome della ditta Laboratorio farmacologico milanese S.n.c., in Caronno Pertusella (Varese) (decreto di revoca n. 7156/R);

21) Dermacide, flacone ml 250 di liquido registrata al numero 12193 in data 8 febbraio 1957, 22 novembre 1961 e 22 dicembre 1970 a nome della ditta estera Laboratories Parcher di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Zambeletti S.p.a., in Baranzate (Milano) (decreto di revoca n. 7157/R);

22) Oticortrix, 10 e 20 compresse mg 4 e 10 e 20 compresse mg 8, registrate rispettivamente ai numeri 15575/A e 15575/A-1 in data 29 agosto 1959 e 23 luglio 1970 a nome della ditta Recordati S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7158/R);

23) Corfavit E, 20 confetti, registrata al n. 12279/B in data 16 novembre 1957 e 14 luglio 1960 a nome della ditta Biocorfa lab. farmacologico nazionale S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 7159/R);

24) Epacrinolo Complex, 5 fiale ml 4 + 5 fiale solventi, registrata al n. 14833 in data 5 marzo 1959 e 11 marzo 1968 a nome della ditta Orma - Istituto terapeutico romano S.r.l., in Pomezia (Roma) (decreto di revoca n. 7160/R);

25) Urobiotic, 10 capsule mg 300, registrata al n. 15426 in data 20 agosto 1959, 30 agosto 1962 e 3 marzo 1969 a nome della ditta Pharma farmaceutici specializzati S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 7161/R);

26) Chetolasi, 4 fiale liof. + 4 fiale solv. ml 3 e 6 supposte g 1,5, registrate rispettivamente ai numeri 15607 e 15607/A in data 5 settembre 1959, 29 settembre 1960, 18 luglio 1962 e 31 agosto 1977 a nome della ditta Pharma farmaceutici specializzati S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 7162/R);

27) Androlone, 4 fiale ml 1,5 e 30 compresse mg 25, registrate rispettivamente ai numeri 13749 e 13749/A in data 15 aprile 1958, 13 giugno 1959, 27 giugno 1967 e 16 maggio 1977 a nome della ditta Orma - Istituto terapeutico romano S.r.l., in Pomezia (Roma) (decreto di revoca n. 7163/R);

28) Microcid, 12 compresse, 6 supposte g 3, 6 supposte g 2,5, registrate rispettivamente ai numeri 13930, 13930/A e 13930/A-1 in data 23 maggio 1958 e 26 luglio 1958 a nome della ditta Laboratori farmaco-biologici Borromeo S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 7164/R);

29) Epacrinolo B, 5 fiale ml 2, 10 flaconcini ml 10 con annesso tappo contenitore, 10 fiale ml 2 tipo semplice e 10 fiale liof. + 10 fiale solvente tipo 1000, registrate rispettivamente ai numeri 2077, 2077/A, 2077/B e 2077/C in data 21 maggio 1949, 3 febbraio 1956, 10 aprile 1959, 29 aprile 1967, 13 dicembre 1969 e 29 giugno 1979 a nome della ditta Orma - Istituto terapeutico romano S.r.l., in Pomezia (Roma) (decreto di revoca n. 7165/R);

30) Vita-Dermacide, tubo g 35 di pomata, registrata al numero 12436 in data 4 aprile 1957 e 22 dicembre 1970 a nome della ditta estera Laboratories Parcher di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Zambeletti S.p.a., in Baranzate (Milano) (decreto di revoca n. 7166/R);

31) Vitamina A, 6 fiale × 2 cc, registrata al n. 7264 in data 14 aprile 1954 e 16 giugno 1958, a nome della ditta Prodotti medicinali Cif S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 7167/R);

32) Vitamina PP, 10 fiale × 2 cc, uso intramuscolare, registrata al n. 7320 in data 4 dicembre 1952, 7 giugno 1958 e 30 settembre 1961, a nome della ditta Prodotti medicinali Cif S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 7168/R);

33) Vagiflor, candelette vaginali A P, 12 candelette vaginali A P, 12 candelette vaginali con sulfoamidotiazolo da g 1,5, 12 compresse per soluzioni uso esterno da g 5, registrata ai numeri 978/I, 978/O e 978/P, in data 21 gennaio 1948, 5 febbraio 1951, 30 marzo 1952, 13 agosto 1958 e 1° marzo 1971 a nome della ditta Isola - Ist. bioterapico internazionale, in Genova-Quarto (decreto di revoca n. 7169/R);

34) Stomatosan, flacone contagocce da 50 ml, Stomatosan D dentifricio, tubo da g 30, registrata ai numeri 13484 e 13484/A in data 24 marzo 1980 a nome della ditta Medital specialità medicinali S.r.l., in Pomezia (Roma) (decreto di revoca n. 7170/R);

35) Sulfadin, 6 supposte da g 0,50, registrata al n. 14776 in data 12 marzo 1959 a nome della ditta Prodotti medicinali Cif S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 7171/R);

36) Vitamina D_2, 3 fiale × 1,20 cc × 400.000 U.I., registrata al n. 7263 in data 19 novembre 1952 e 22 maggio 1958 a nome della ditta Prodotti medicinali Cif S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 7172/R);

37) Neobamicina, 8 compresse da g 1, registrata al n. 13520 in data 18 febbraio 1958 e 22 aprile 1958, a nome della ditta Farmaceutici Caber S.r.l., in Ravenna (decreto di revoca numero 7173/R);

38) Epatrex, flacone 120 cc, 5 fiale da 2 cc × mg 1000 di vit. B_{12} con 10 U.S.P. di estratto epatico, registrata ai numeri 16904 e 16904/A-1 in data 18 marzo 1960 e 27 giugno 1962, a nome della ditta Galter farmaceutici, in Roma (decreto di revoca numero 7174/R);

39) Oligomicina, 1 flac. × 500.000 U.I. + g 0,5 con annessa fiala da 2 cc di solvente, registrata al n. 16618 in data 18 marzo 1960, 12 maggio 1960 e 2 luglio 1960, a nome della ditta Boniscontro e Gazzone S.a.s, in Torino (decreto di revoca n. 7175/R);

40) Aristatox semplice, 6 e 10 fiale × 2 cc e 6 supposte × g 0,15, cat. complesso epatico antitossico: 6 fiale × 5 cc, serie da 3 cc, 6 fiale × 3 cc, categoria complesso epatico antitossico; 50 discoidi, registrata ai numeri 9674, 9674/A, 9674/B, 9674/B-1 e 9674/C, in data 20 gennaio 1955, 15 marzo 1955, 14 marzo 1956, 24 ottobre 1956, 21 settembre 1961, 2 novembre 1961 e 30 novembre 1967, a nome della ditta Aristochimica S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7176/R);

41) E-Gevit-Vitamina E naturale Usafarma, 15 capsule da 30 U.I. e 15 capsule da 50 U.I., 15 capsule da 100 U.I. e 15 capsule da 200 U.I., registrata ai numeri 11928, 11928/1, 11928/2 e 11928/3 in data 2 gennaio 1957 e 27 luglio 1960, a nome della ditta estera Strong Cobb e Co. - Inc. - Cleveland - Ohio - U.S.A., rappresentata in Italia dalla ditta Usafarma S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 7177/R);

42) Daritran, 12 compresse, registrata al n. 16511 in data 19 ottobre 1960, a nome della ditta Pfizer italiana S.p.a., in Roma (decreto di revoca n. 7178/R);

43) Tensinol, 30 confetti, 24 capsule, registrata ai numeri 15099 e 15099/A in data 9 maggio 1959, 1° dicembre 1961 e 3 marzo 1969 a nome della ditta Farmaroma lab. farmaco biologico, in Roma (decreto di revoca n. 7179/R);

44) Oxiustip, flacone da 120 cc, 65 compresse, registrata ai numeri 9661 e 9661/A in data 20 gennaio 1955 e 3 gennaio 1956, a nome della ditta Lab. chim. biologico R. Micheletti Stip, in Pisa (decreto di revoca n. 7180/R);

45) Maril, 6 supposte adulti e 6 supposte bambini, registrata ai numeri 17884/A e 17884/A-1, in data 20 dicembre 1960 a nome della ditta Aristochimica S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7181/R);

46) Nortest «4», 1 fiala da 2 cc, 4 fiale da 1 cc, registrata ai numeri 16794 e 16794/1 in data 24 marzo 1960 e 7 febbraio 1964, a nome della ditta Lab. chim. biol. R. Micheletti Stip, in Pisa (decreto di revoca n. 7182/R);

47) Sterocrinolo, 4 fiale da 1 ml × mlg 25, registrata al n. 15606 in data 29 agosto 1959 e 27 maggio 1967 a nome della ditta Orma - Istituto terapeutico romano, in Pomezia (decreto di revoca n. 7183/R);

48) Cludab, 6 fiale da 2 cc per adulti, registrata al n. 14048/A in data 9 marzo 1959 a nome della ditta Cif prodotti medicinali S.r.l. in Roma (decreto di revoca n. 7184/R);

49) Liposana, 50 compresse, registrata al n. 16151 in data 23 ottobre 1959, 12 dicembre 1959 e 30 maggio 1973, a nome della ditta Farmaroma - Labor. farmacobiologici, in Roma (decreto di revoca n. 7186/R);

50) Neutrosedolo, flac. polvere g 75 e cat. con Belladonna, flac. polvere g 75, registrata ai numeri 22 e 22/A in data 2 agosto 1967 a nome della ditta Obi S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7187/R);

51) Cinepatina, cat. 20 confetti, flac. 30 cc e flac. g 150 sciroppo, registrata ai numeri 4506/A, 4506/D e 4506/E in data 7 febbraio 1951 a nome della ditta La Farmochimica italiana S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7188/R);

52) Vaccino antipoliomielitico, iniettabile multidose da cc 9, registrata al n. 18599 in data 31 maggio 1961 e 7 agosto 1962 a nome della ditta Pfizer italiana S.p.a., in Latina (decreto di revoca n. 7189/R);

53) Dianoguanil, 20 e 50 discoidi, registrata al n. 19190 in data 11 dicembre 1961, 30 giugno 1962 e 11 agosto 1967 a nome della ditta Lab. farmacologico Diano S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 7190/R);

54) Zineborall, soluz. flac. ml 60, registrata al n. 20574/A in data 6 febbraio 1964 a nome della ditta Istituto neo-opoterapico dott. Bonaiuto, in Napoli (decreto di revoca n. 7191/R);

55) Tetramicina, flac. da 25 mcg polvere + 20 ml diluente e serie «5», flac. da 20 mcg + 10 ml diluente, registrata ai numeri 18219 e 18219/1 in data 22 febbraio 1961 e 29 maggio 1961 a nome della ditta Azienda farmaceutica italiana S.n.c., in Sumirago (Varese) (decreto di revoca n. 7192/R);

56) Eparbios, 5 fiale × 2 ml × 5 mcg, registrata al numero 4560/A in data 1° marzo 1971 a nome della ditta Farmaroma laboratori farmaco biologici, in Roma (decreto di revoca n. 7193/R);

57) Epafemin, 6 fiale × 2 ml di tipo normale, serie tipo forte 6 fiale × 2 ml e flac. g 100, registrata ai numeri 12306, 12306/1 e 12306/A in data 12 gennaio 1961 a nome della ditta Wells farmaceutici S.a.s., in Cesate (Milano) (decreto di revoca n. 7194/R);

58) Istioretal, 6 fiale × 2 ml e cat. 6 fiale × 2 ml con vit. C registrata ai numeri 3632 e 3632/A in data 19 luglio 1950 e 31 marzo 1964 a nome della ditta Ion - Ist. opoterapico naz., in Pisa (decreto di revoca n. 7195/R);

59) Nepacol, 5 fiale × 10 ml con vit. B_{12}; 10 fiale × 3 ml con vit. B_{12}; 30 e 40 confetti × 200 mg con vit. B_{12}; Nepacol 100 con vit. B_{12}; 80 confetti e sciroppo flac. × 150 g con vit. B_{12}, registrata ai numeri 4084/A; 4084/A-2; 4084/C; 4084/C-1 e 4084/H in data 1° ottobre 1952, 2 aprile 1953, 9 agosto 1953, 28 luglio 1972, 17 febbraio 1979 a nome della ditta Istituto biologico chemioterapico ABC S.p.a., in Torino (decreto di revoca n. 7196/R);

60) Fongibactyl, flac. da 60 ml registrata al n. 21794 in data 12 giugno 1970 a nome della ditta Lab. Guieu, in Confienza (Pavia) (decreto di revoca n. 7197/R);

61) Complesso B, 25 compresse, registrata al n. 841 in data 20 luglio 1962 a nome della ditta Isola ist. bioterapico internazionale, in Genova-Quarto (decreto di revoca n. 7198/R);

62) Nutrex B_1, 50 compresse, registrata al n. 2744 in data 13 dicembre 1949, 15 marzo 1955 e 11 agosto 1958 a nome della ditta Lab. farmaceutico Paolini, in Roma (decreto di revoca n. 7199/R);

63) Neoformol alla menta, 20 compresse, registrata al n. 166 in data 22 maggio 1965 a nome della ditta Improfar - Ind. meridionale prodotti farmaceutici, in Bari (decreto di revoca numero 7200/R);

64) Fatrociclina, 3 pessari effervescenti per uso veterinario, registrata al n. 16985/D in data 9 giugno 1971 a nome della ditta Fatro, in Ozzano Emilia (Bologna) (decreto di revoca n. 7201/R);

65) Meticol con vit. B_{12}, 30 confetti, registrata al n. 3911/A in data 12 dicembre 1952, 14 febbraio 1979 e 16 aprile 1984, a nome della ditta Istituto chemioterapico italiano Sanol Schwarz S.p.a., in S. Grato-Lodi (Milano) (decreto di revoca n. 7203/R);

66) Amino Alogen, 10 fiale × 3 ml, registrata al n. 2800 in data 28 dicembre 1949 e 20 aprile 1979, a nome della ditta Bruschettini S.r.l., in Genova (decreto di revoca n. 7204/R);

67) Edijodina, 5 fiale da 2 cc, registrata al n. 1507 in data 21 settembre 1948, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Diano S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 7205/R);

68) Mercuhydrin, 2 e 4 fiale × 1 cc, 4 compresse con vit. C e 3 e 6 supposte, registrata ai numeri 2421, 2421/A, 2421/B in data 12 settembre 1949, 3 dicembre 1955, 18 aprile 1953 e 2 ottobre 1953, a nome della ditta Lakeside International Corporation di Milwankee - Wisconsin (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Farber - Ref. S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7206/R);

69) Atuxaf, flac. da 150 cc, registrata al n. 17600 in data 29 maggio 1961 e 17 gennaio 1977 a nome della ditta Farmaceutici Coli S.r.l., in Lucca (decreto di revoca n. 7207/R);

70) Carbone di Belloc, 35 compresse, flacone polvere da g 110 e 35 pastiglie alla clorofilla, registrata ai numeri 4649 e 4649/A in data 23 marzo 1951 e 2 dicembre 1953 a nome della ditta Lab. italiani Vaillant S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7208/R);

71) Gocce Pharma, flacone × 10 cc, registrata al n. 17354 in data 19 luglio 1960 e 6 ottobre 1960, a nome della ditta Pharma farmaceutici specializzati S.r.l., in Settecamini (Roma) (decreto di revoca n. 7209/R);

72) Sulfogamma, pomata da g 60 e g 100, registrata al n. 10480 in data 26 ottobre 1955, 12 dicembre 1960 e 26 aprile 1961 a nome della ditta Istituto biochimico pavese S.p.a., in Pavia (decreto di revoca n. 7210/R);

73) Iodium B Complex, 10 fiale × 2 cc, registrata al n. 10508 in data 26 ottobre 1955, 5 febbraio 1957 e 31 ottobre 1962, a nome della ditta Pharma farmaceutici specializzati S.r.l., in Settecamini (Roma) (decreto di revoca n. 7211/R);

74) Reumazolina, 6 fiale da 3 cc, registrata al n. 14312 in data 24 ottobre 1958 a nome della ditta Farmacie comunali riunite, in Reggio Emilia (decreto di revoca n. 7212/R);

75) Prednilone Caf, g 15 di pomata, registrata al n. 13971 in data 21 maggio 1958 e 1° marzo 1971, a nome della ditta Farmacie comunali riunite, in Reggio Emilia (decreto di revoca n. 7213/R);

76) Pyrotan, 3 fiale da 5 cc, 6 supposte, 4 e 20 discoidi da 0,6 g, registrata ai numeri 12598, 12598/A e 12598/B in data 13 giugno 1957, 22 marzo 1958 e 10 aprile 1959, a nome della ditta Farmaceutici Biagini S.p.a., in Castelvecchio Pascoli (Lucca) (decreto di revoca n. 7214/R);

77) Metilprednilone, 10 compresse, registrata al n. 14422 in data 11 novembre 1958, a nome della ditta Farmacie comunali riunite, in Reggio Emilia (decreto di revoca n. 7215/R);

78) Urisulfan, 20 compresse, flacone da 100 cc, registrata ai numeri 14399 e 14399/A in data 30 ottobre 1958 e 13 luglio 1960, a nome della ditta Farmacie comunali riunite, in Reggio Emilia (decreto di revoca n. 7216/R).

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1985, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Mio Eparina, 5 fiale da 3 cc, registrata al n. 13650, in data 8 marzo 1958 a nome della ditta Laboratori farmaco biologici Borromeo S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 7220/R);

2) Intex-Micina, 8 compresse, registrata al n. 11425, in data 1° agosto 1956, a nome della ditta Morgan ora Max S.r.l., in Torino (decreto di revoca n. 7221/R).

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1985 è stata revocata d'ufficio la registrazione della specialità medicinale sottocitata:

Fructenzina, flacone g 100 sciroppo, registrata al n. 12366/C in data 31 marzo 1958, 19 giugno 1969 e 20 luglio 1973, a nome della ditta La.Fa.Re S.n.c., in Ercolano (Napoli) (decreto di revoca n. 7218/R).

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1985, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Progevita, 5 fiale × 2 cc, registrata al n. 6778/1, in data 31 luglio 1952 e 2 novembre 1959, a nome della ditta Lab. biochimico Guidi di P. Barone S.n.c., in Milano (decreto di revoca n. 7224/R);

2) Vitamina K, 6 fiale × 2 cc, registrata al n. 7346 in data 13 dicembre 1952, 20 maggio 1958 e 3 novembre 1961, a nome della ditta Prodotti medicinali C.I.F. S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 7225/R);

3) Asecril, 20 compresse × 10 mg, registrata al n. 16923, in data 21 maggio 1960 e 5 gennaio 1961, a nome della ditta Valman lab. chimico farmac., in Sesto S. Giovanni (Milano) (decreto di revoca n. 7226/R);

4) Pulmocid, 6 supposte adulti, registrata al n. 17063, in data 6 giugno 1960, 2 dicembre 1960 e 14 giugno 1961, a nome della ditta Tosi, in Novara (decreto di revoca n. 7227/R);

5) Bantosal, 50 compresse, registrata al n. 6647, in data 18 giugno 1952, 23 febbraio 1959, 15 giugno 1961 e 10 giugno 1980, a nome della ditta Lab. terapeutico M.R., in Firenze (decreto di revoca n. 7228/R);

6) Spasmolen, 20 compresse, registrata al n. 13229, in data 13 novembre 1957, a nome della ditta SITI - Soc. ind. terap. italiana, in Milano (decreto di revoca n. 7229/R);

7) Polispasmina, 2 e 5 supposte, registrata al n. 7579, in data 14 giugno 1968, a nome della ditta Ellea S.r.l., lab. chimico biologico, in Milano (decreto di revoca n. 7230/R);

8) Fam-O-Rub, flac. × g 30, registrata al n. 5607, in data 27 ottobre 1953, a nome della ditta Lirca lab. ist. ricerche chim. e affini, in Milano (decreto di revoca n. 7231/R);

9) Ciclidan, 15 compresse, registrata al n. 16249, in data 1° dicembre 1959, a nome della ditta Sam - Officine farmaceutiche Mariani, in Voghera (Pavia) (decreto di revoca n. 7232/R).

(1597)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento e nomina del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Cooperativa reduci » a r.l., in Premenugo di Settala.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 la società cooperativa di consumo « Cooperativa Reduci » a r.l., con sede in Premenugo di Settala (Milano), costituita per rogito notaio Ezechiele Zanzi il 12 luglio 1946, repertorio n. 26355, registro società n. 53665, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Daniele Cerabino.

(1858)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dall'Università « La Sapienza » di Roma alla seconda Università di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1985, registro n. 16, foglio n. 47, il posto di assistente ordinario già assegnato alla terza cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Papienza » di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, è attribuito, unitamente al titolare dott. Pellegrino Petrucciani alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Roma.

(1995)

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/55 div. 1ª del 17 gennaio 1985, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dalla « Carrozzeria Menarini S.p.a. » la donazione di uno strumento « Cliniscan Scanning Densitometro » per un valore di L. 15.000.000, da destinare all'istituto di ematologia « Lorenzo e Ariosto Seragnoli » della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/129 del 28 gennaio 1985, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dalle famiglie Tamburini Nerina, Federici Enzo, Vanti Laura, Martinelli Ines, Alberoni Olga, Gianna Fabbri, la donazione della somma di L. 1.000.000, da destinare all'istituto di radioterapia « L. Galvani » della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/130 del 28 gennaio 1985, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dall'asilo nido di via Gramsci n. 4, nel comune di Castenaso, la donazione della somma di L. 200.000, da destinare all'istituto di radioterapia « L. Galvani » della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/131 del 28 gennaio 1985, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dal sig. Ettore Facchini la donazione della somma di L. 50.000, da destinare all'Istituto di radioterapia « L. Galvani » della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

(1693)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un membro del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1985, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 258, il dott. Vincenzo Proia, dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato nominato membro effettivo del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari in rappresentanza del predetto Dicastero, in sostituzione del dott. Giovanni Nasi.

(1851)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Termoidraulica sud - Mostra nazionale del riscaldamento, refrigerazione, condizionamento, idrosanitaria, energia solare, isolamento, bagno e cucina », che avrà luogo a Bari dal 17 al 20 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Fiera di Roma - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Roma dal 25 maggio al 9 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Simac '85 - Salone internazionale macchine per calzaturifici e concerie - Macchine per la fabbricazione di accessori e prodotti sintetici », che avrà luogo a Milano dal 9 al 12 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Casa Stile Exhibition - Salone dell'articolo per la casa, per la tavola e per il regalo », che avrà luogo a Bologna dal 25 al 28 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra convegno internazionale sulle fonti di energia solare rinnovabili, alternative a Genova dall'8 al 12 maggio 1985 », che avrà luogo a Genova dall'8 al 12 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Rihabitat - Mostra convegno sul recupero, ristrutturazione e manutenzione nella edilizia abitativa », che avrà luogo a Genova dall'8 al 12 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Fiera di Padova - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Padova dal 18 al 26 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'« Herbora - Salone internazionale della erboristeria dei prodotti e dei derivati di origine naturale », che avrà luogo a Verona dal 16 al 20 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Miad - Mostra internazionale alimentazione dolciaria a Milano », che avrà luogo a Milano dal 4 all'8 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'« Orolevante - Salone nazionale dell'oreficeria, gioielleria, orologeria ed accessori », che avrà luogo a Bari dal 30 aprile al 6 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mido - Mostra internazionale di ottica optometria e oftalmologia », che avrà luogo a Milano dal 4 al 7 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Tecnoaid Mostra convegno su manufatti e sistemi per la protezione civile, gli interventi per calamità e lo sviluppo », che avrà luogo a Genova dall'8 maggio al 12 maggio 1985.

(1967)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Errata-corrige al decreto ministeriale 20 febbraio 1985: « Approvazione del bilancio finale della gestione liquidatoria del patrimonio ex EGAM ». (Decreto ministeriale pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 62 del 13 marzo 1985).

All'art. 3 del decreto citato in epigrafe, dove è scritto: « Si autorizza la cancellazione *del* conto *dal* patrimonio dello Stato... », leggasi: « Si autorizza la cancellazione *dal* conto *del* patrimonio dello Stato... ».

(1893)

MINISTERO DEL TESORO

N. 68

Corso dei cambi del 5 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	2019,200	2019,200	2019,10	2019,200	2012,62	2019,60	2020 —	2019,200	2019,200	2019,20
Marco germanico .	637,250	637,250	638 —	637,250	637,50	637,25	637,250	637,250	637,250	637,25
Franco francese .	209,160	209,160	208 —	209,160	208,75	209,33	209,500	209,160	209,160	209,15
Fiorino olandese .	567,100	567,100	565,80	567,100	565 —	567,30	567,500	567,100	567,100	567,10
Franco belga .	31,644	31,644	31,75	31,644	31,65	31,71	31,790	31,644	31,644	31,65
Lira sterlina .	2418 —	2418 —	2420 —	2418 —	2422,25	2419 —	2420 —	2418 —	2418 —	2418 —
Lira irlandese .	1985 —	1985 —	1996 —	1985 —	1994,50	1987,50	1990 —	1985 —	1985 —	—
Corona danese .	178 —	178 —	177,50	178 —	177,50	178,12	178,250	178 —	178 —	178 —
Dracma	14,960	14,960	14,75	14,960	—	—	14,715	14,960	14,960	—
E.C.U.	1424,950	1424,950	1425,90	1424,950	1426,45	1497 —	1425 —	1424,950	1424,950	1424,95
Dollaro canadese	1454,500	1454,500	1465 —	1454,500	1457,50	1455,65	1456,800	1454,500	1454,500	1454,50
Yen giapponese .	7,897	7,897	7,93	7,897	7,90	7,89	7,900	7,897	7,897	7,90
Franco svizzero .	749 —	749 —	752,50	749 —	750,50	750,50	752 —	749 —	749 —	749 —
Scellino austriaco .	90,710	90,710	90,85	90,710	90,50	90,75	90,600	90,710	90,710	90,70
Corona norvegese .	222 —	222 —	222,25	222 —	221,95	222,20	222,400	222 —	222 —	222 —
Corona svedese .	222,500	222,500	221,25	222,500	221,65	222,45	222,400	222,500	222,500	222,50
FIM	306,650	306,650	306,75	306,650	306,75	307,57	308,500	306,650	306,650	—
Escudo portoghese	11,200	11,200	11,50	11,200	11,45	11,30	11,400	11,200	11,200	11,20
Peseta spagnola .	11,530	11,530	11,44	11,530	11,46	11,53	11,540	11,530	11,530	11,52

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1985

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	2019,600	Lira irlandese	1987,500	Scellino austriaco .	90,655
Marco germanico . . .	637,250	Corona danese .	178,125	Corona norvegese .	222,200
Franco francese . . .	209,330	Dracma	14,837	Corona svedese . .	222,450
Fiorino olandese	567,300	E.C.U.	1424,970	FIM	307,575
Franco belga .	31,717	Dollaro canadese . . .	1455,650	Escudo portoghese	11,300
Lira sterlina .	2419 —	Yen giapponese . . .	7,898	Peseta spagnola . .	11,535
		Franco svizzero . . .	750,500		

Media dei titoli del 5 aprile 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	96,950
» 6% » » 1971-86 . .	93,750
» 6% » » 1972-87 . .	90,950
» 9% » » 1975-90 . . .	90,100
» 9% » » 1976-91 . .	93,250
» 10% » » 1977-92 .	94,875
» 12% (Beni Esteri 1980) . .	95,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	86,575
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	96,950
» » » 1-4-1981/86 16% . .	101,500
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,850
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	103 —
» » » » 1- 5-1983/85 . .	100 —
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 1-1982/86 . .	101,550
» » » » 1- 3-1982/86 .	102,250
» » » » 1- 5-1982/86 . .	102,325
» » » » 1- 6-1982/86 . .	102,300
» » » » 1- 7-1982/86 . .	102,200
» » » » 1- 8-1982/86 . .	102,250
» » » » 1- 9-1982/86 . .	101,900
» » » » 1-10-1982/86 . .	102,25
» » » » 1-11-1982/86 . .	102,750
» » » » 1-12-1982/86 . .	102,550
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,950
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,750
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,900
» » » » 1-10-1983/86 . .	101,100
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,500
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,675
» » » » 1- 3-1983/87 . .	103,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87 . .	102,700
» » » » 1- 5-1983/87 . .	102,725
» » » » 1- 6-1983/87 . .	103,150
» » » » 1-11-1983/87 . .	101,550
» » » » 1-12-1983/87 . .	102,250
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,150
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103 —
» » » » 1- 9-1983/88 . .	103,050
» » » » 1-10-1983/88 . .	103,100
» » » » 1-11-1983/88 . .	103,975
» » » » 1- 1-1984/88 . .	101,725
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101,625
» » » » 1- 3-1984/88 . .	101,400
» » » » 1- 4-1984/88 . .	101,400
» » » » 1- 5-1984/88 . .	101,100
» » » » 1- 6-1984/88 . .	101,500
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,050
» » » » 1- 1-1984/91 . .	103,975
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,200
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,700
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,550
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,400
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,675
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,675
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,650
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,750
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100 —
» » » 17 % 1- 7-1985	100,650
» » » 17 % 1-10-1985	101,450
» » » 16 % 1- 1-1986	101,600
» » » 14 % 1- 4-1986	100,700
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,300
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,575
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,975
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	116,400
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,150
» » » » 1983/90 11,50%	107 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi relativi al giorno 2 aprile 1985 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 6 aprile 1985 deve essere apportata la seguente rettifica: *Peseta spagnola da 61,437 a 11,437.*

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette a definire i rapporti con i proprietari dei suoli espropriati per la realizzazione del programma costruttivo di Monteruscello. (Ordinanza n. 524/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, con il quale si prevede la realizzazione di nuove e definitive residenze per i senzatetto del bradisismo in atto a Pozzuoli;

Viste le ordinanze n. 5, n. 14, n. 54, n. 150, n. 151, n. 205/FPC che hanno disposto la realizzazione di opere necessarie al predetto insediamento abitativo;

Ritenuto che, in esecuzione delle vigenti norme in materia, le indennità di espropriazione sono state pagate direttamente in misura pari all'80% del loro ammontare, con riserva di corrispondere a saldo il residuo 20%, previa autorizzazione della autorità giudiziaria competente, ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni e salvo la facoltà dell'amministrazione di disporne il deposito nella Cassa depositi e prestiti a norma delle disposizioni vigenti in materia;

Considerata la necessità di definire le procedure già iniziate, corrispondendo le indennità di espropriazione nel loro ammontare;

Considerato che, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso dal pagamento degli acconti, non sono a tutt'oggi pervenute le prescritte autorizzazioni al pagamento diretto dal saldo per tutte le indennità dovute;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni norma vigente;

Dispone:

Articolo unico

Gli aventi diritto all'indennità d'espropriazione di cui in premessa che non abbiano, alla data di emanazione della presente ordinanza, prodotto l'autorizzazione al pagamento diretto del residuo 20% sull'indennità medesima, devono provvedervi entro e non oltre il 31 maggio 1985. Decorso detto termine le indennità saranno versate nell'ammontare ancora dovuto nella Cassa depositi e prestiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La presente ordinanza sarà notificata ai soggetti interessati nei modi e nelle forme previste per le notificazioni degli atti dall'art. 149 del codice di procedura civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1968)

Disposizioni per accelerare la definizione delle questioni legali relative alla realizzazione delle opere pubbliche d'emergenza nell'area flegrea. (Ordinanza n. 527/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 5/FPC, n. 13/FPC, n. 54/FPC, n. 106/FPC, n. 137/FPC, n. 156/FPC, n. 177/FPC/ZA rispettivamente dell'8 settembre 1983, 23 settembre 1983, 7 novembre 1983, 18 gennaio 1984, 8 marzo 1984, 15 marzo 1984 e 9 aprile 1984;

Considerato che il servizio opere pubbliche di emergenza, nello svolgimento delle attività relative alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale e delle altre opere di cui alle cennate ordinanze, è investito di numerosissime questioni di ordine legale;

Considerato che nell'ambito del Dipartimento non è prevista una struttura alla quale affidare l'esame di tali questioni;

Ritenuto che tale compito possa essere svolto dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, anche nella considerazione che l'eventuale contenzioso dovrà essere seguito dalla stessa avvocatura;

Vista la nota n. 1929 del 4 marzo 1985, con la quale il capo del servizio opere pubbliche di emergenza invita l'avvocatura distrettuale di Napoli a designare per la cennata collaborazione un avvocato dello Stato in servizio presso la stessa avvocatura;

Vista la nota n. 207/amm. dell'8 marzo 1985, con la quale l'avvocatura distrettuale di Napoli ha designato, per la collaborazione richiesta, gli avvocati Egidio Scolpini, Michele Marra e Maria Rosaria Cozzuto, tutti in servizio presso la stessa avvocatura;

Ritenuto di accogliere le designazioni dell'avvocatura e di avvalersi, per gli aspetti legali, della collaborazione dei cennati avvocati, in relazione alla realizzazione delle opere pubbliche nel comune di Pozzuoli;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il servizio opere pubbliche di emergenza si avvale della collaborazione degli avvocati dello Stato Egidio Scolpini, Michele Marra e Maria Rosaria Cozzuto per la soluzione di tutti i problemi di ordine legale relativi alla realizzazione dei programmi straordinari di opere pubbliche nell'area flegrea.

Art. 2.

Il compenso mensile da attribuire a ciascuno degli avvocati di cui al precedente articolo è determinato nella stessa misura riconosciuta agli avvocati componenti l'ufficio contenzioso della gestione stralcio di cui all'ordinanza n. 5575/82/AA.GG.S. del 16 dicembre 1982.

La relativa spesa è posta a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1970)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti relativo al prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi ed al prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - II emissione.

Dal 1° maggio 1985 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre novembre 1984-aprile 1985: cedola n. 4 del prestito di cui al punto 1), nella misura del 7,35% netto; cedola n. 3 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 7,35% netto:

Banca nazionale del lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Monte dei Paschi di Siena, Credito italiano, Banco di Roma, Banca commerciale italiana, Banco di Santo Spirito, Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, Banca nazionale delle comunicazioni, Istituto bancario San Paolo di Torino, Banca popolare di Novara, Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, Banca nazionale dell'agricoltura, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Cassa di risparmio di Roma.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto A, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di febbraio e marzo 1985, è risultato pari al 13,202%;

b) per i BOT a sei mesi, di cui all'art. 4, punto B, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 1985, è risultato pari al 13,413%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti a) e b) risulta, pertanto, pari al 13,272% equivalente al tasso semestrale del 6,45 %.

In conseguenza, a norma dell'art. 4, ultimo comma, dei regolamenti dei prestiti, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1985-ottobre 1985, scadenza 1° novembre 1985, l'interesse minimo garantito è cioè per la cedola n. 5 del prestito di cui al punto 1), un interesse del 7% netto e per la cedola n. 4 del prestito di cui al punto 2), un interesse del 6,50% netto.

Inoltre, a norma dell'art. 5 dei regolamenti per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato:

per il quinto semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 1) uno scarto negativo dello 0,55%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 5ª cedola ed il tasso minimo garantito del 7%. Pertanto, tenuto conto degli scarti dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 3,65 %;

per il quarto semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 2) uno scarto negativo dello 0,05%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 4ª cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%. Pertanto, tenuto conto dello scarto del semestre precedente, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 3,70%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5 dei regolamenti, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma algebrica di tutti gli scarti semestrali, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso.

(1951)

REGIONE LOMBARDIA

Inclusione del comune di Gussago nella zona « A » di controllo dell'inquinamento atmosferico

Con deliberazione della giunta regionale 19 dicembre 1984, n. III/46589, il comune di Gussago (Brescia) è stato incluso in zona « A » di controllo ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

(1952)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 27 marzo 1985, n. 1-13/2-806 il decreto prefettizio 6 dicembre 1932, n. 11419/124, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Komar, nato a S. Dorligo della Valle il 20 marzo 1900, venne ridotto nella forma italiana di « Comari », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione al figlio Edvino, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 26 marzo 1985, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote del predetto Doriano Comari di Edvino, nato a Trieste il 22 luglio 1961, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Komar ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(1933)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia (attualmente istituto di microbiologia medica) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(1957)

Rinvio delle prove d'esame del concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma

Le prove d'esame del concorso a due posti di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di policattedra di 2ª clinica chirurgica per le esigenze della seconda cattedra di clinica chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 14 febbraio 1985, già fissate per i giorni 25, 27 e 28 maggio 1985, sono state rinviate alle ore 16 dei giorni 3, 4 e 5 giugno 1985 presso i locali della seconda cattedra di clinica chirurgica, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma.

(1958)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 120, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 maggio 1985, ore 8;
seconda prova scritta: 10 maggio 1985, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 121, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 giugno 1985, ore 8,30;
seconda prova scritta: 7 giugno 1985, ore 8,30.

(2001)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1985, n. 1.

Proroga del termine di scadenza per l'inoltro delle domande intese ad ottenere la concessione dei contributi per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale di cui alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 19 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 3, primo comma, della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, è prorogato, per quanto attiene all'inoltro delle domande intese ad ottenere la concessione dei contributi di esercizio dei servizi di pubblico trasporto relativi all'anno 1985, al quindicesimo giorno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 gennaio 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 *dicembre* 1984.

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1985, n. 2.

Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 19 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione del fondo

La Regione in conformità ai principi sanciti dall'art. 45 dello statuto ed in applicazione dell'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, costituisce un fondo speciale destinato, nell'ambito delle specifiche materie indicate nell'art. 117 della Costituzione, all'assistenza tecnico-finanziaria a favore delle piccole e medie imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi.

La gestione del fondo di cui al comma precedente è regolata da apposita convenzione da stipularsi con la Fi.La.s. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a. nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Ambito e natura degli interventi

Gli interventi di cui alla presente legge devono riguardare le situazioni di aziende in crisi con rischi di sensibile perdita di occupazione o che presentino programmi di sviluppo, e la cui attività di risanamento e rilancio richieda l'impiego di risorse finanziarie di significativa entità tali da non poter essere reperite se non a condizioni particolarmente agevolate.

Nei confronti delle aziende oggetto dell'intervento la Fi.La.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a. è autorizzata a porre in essere tutte le operazioni previste dall'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52.

Il tasso di interesse da applicare alle operazioni di finanziamento poste in essere ai sensi della presente legge è determinato, nei limiti di cui all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il provvedimento della giunta regionale di cui al successivo art. 3, secondo comma.

Art. 3.

Procedure

La Fi.La.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a. riceve le richieste di intervento delle aziende interessate e, qualora valuti che sussistano le condizioni di cui al precedente art. 2, svolge la relativa istruttoria entro sessanta giorni dalle richieste stesse.

L'istruttoria è trasmessa, corredata di una relazione di fattibilità, alla giunta regionale che, previo parere della competente commissione consiliare permanente, adotta i provvedimenti definitivi circa gli interventi da attuare.

La Fi.La.S. S.p.a. attua gli interventi approvati dalla giunta regionale e trasmette un rapporto sull'efficacia degli interventi stessi in allegato al rapporto semestrale previsto dall'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

Al fondo speciale costituito con la presente legge è destinata per l'esercizio finanziario 1984 la somma di lire 5.000 milioni.

La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta in termini di competenza e di cassa nel cap. 28503 che si istituisce nel bilancio di previsione per l'anno 1984 con la seguente denominazione: « Costituzione presso la Fi.La.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a. di un fondo speciale per l'assistenza tecnico-finanziaria alle piccole e medie imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi ».

Alla copertura finanziaria della spesa d. L. 5.000 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 25802 (elenco n. 4, lettera *q*) del bilancio 1984.

Con decreto del presidente della giunta regionale si provvederà ad apportare le conseguenti variazioni sul bilancio dell'esercizio 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dalla regione Lazio.

Roma, addì 2 gennaio 1985

PANIZZI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 29 *dicembre* 1984.

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1985, n. 3.

Criteri per l'esercizio da parte dei comuni del Lazio delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 19 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

I comuni del Lazio debbono attenersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le rivendite di quotidiani e periodici, ad essi attribuite, dall'art. 54, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai criteri stabiliti dal presente provvedimento in attuazione del disposto di cui all'art. 52, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268.

Art. 2.

Finalità delle funzioni comunali

Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente art. 1, i comuni devono predisporre i piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita esclusiva di quotidiani e periodici previsti dall'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in modo da conseguire le seguenti finalità:

a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione a stampa, anche attraverso l'aumento, ove necessario, dei punti di vendita;

b) funzionale articolazione nel territorio della rete di vendita;

c) facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita;

d) contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite.

Art. 3.

Ricognizione della situazione esistente

I comuni, al fine di predisporre i piani di cui al precedente art. 2:

1) suddividono il territorio comunale in quattro zone: centro urbano (zona I), zona intermedia tra centro urbano e periferia (zona II), zona periferica (zona III), zona agricola o montana (zona IV), con facoltà di ulteriore suddivisione in settori di una o più zone. Sono esentati dalla suddivisione del territorio comunale in zone, fermo restando l'obbligo del piano, i comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti.

La suddivisione del territorio in zone è facoltativa nei comuni con popolazione compresa fra i 2.501 ed i 10.000 abitanti;

2) accertano il numero dei punti di vendita esistenti nel territorio comunale e la loro ubicazione nell'ambito delle zone o settori in cui è suddiviso il territorio, distinguendoli tra esclusivi e promiscui;

3) qualificano la situazione determinatasi nell'ultimo decennio in ciascuna delle predette zone o settori, secondo i due indicatori seguenti:

a) di addensamento, sulla base del rapporto e del suo andamento, tra punti di vendita e superficie territoriale della zona o settore e tra punti di vendita e popolazione residente e presente nella zona o settore;

b) di localizzazione dei punti di vendita in ciascuna zona o settore, tenendo anche presente l'andamento delle nuove localizzazioni.

Art. 4.

Criteri per la predisposizione dei piani comunali

I piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita esclusiva di quotidiani e periodici, sia relativa ai nuovi che a quelli esistenti, sono predisposti dai comuni, in armonia con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) nelle zone I, II e III, o loro settori, sulla base dell'indice di addensamento valutato in funzione:

a) degli insediamenti residenziali pubblici e privati;

b) degli insediamenti scolastici, universitari, di centri culturali e di informazione, di uffici pubblici e privati, di ospedali e di ogni altra struttura ritenuta rilevante;

c) degli insediamenti produttivi, industriali e commerciali;

d) dell'assetto viario e delle comunicazioni;

e) delle correnti turistiche, permanenti e stagionali;

f) dell'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici effettuate in ciascuna zona nell'ultimo biennio ricavata anche dai dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori;

g) della popolazione e del numero delle famiglie;

2) nella zona IV, sulla base dell'estensione degli agglomerati, della popolazione residente e delle sue condizioni socio-economiche, del movimento migratorio e, particolarmente, della possibilità d'accesso.

I comuni nella predisposizione del piano non possono prevedere un rapporto superiore ad un punto di vendita ogni 2.700 abitanti, comprendendo in tale rapporto anche i punti di vendita esistenti.

Il quoziente del rapporto fra popolazione e 2.700 può essere dai comuni arrotondato all'unità superiore quando il suo decimale superi lo 0,5.

Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti il rapporto di cui al comma precedente può essere abbassato fino ad un massimo di un punto di vendita ogni 2.500 abitanti, in quelle zone o settori di piano ove condizioni obiettive dovute a popolazione presente od a tasso di lettura impongano il raggiungimento di tale limite.

Nei comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 20.000 abitanti è consentito il rilascio di una autorizzazione qualora in sede di redazione del piano, applicando i parametri di cui ai precedenti commi, non sia possibile autorizzare l'apertura di un nuovo punto di vendita, ove sussistano comprovate necessità ed il punto di vendita individuato col piano non sia coperto mediante eventuale trasferimento di punto di vendita già esistente, entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano stesso.

In presenza delle medesime condizioni e con le stesse procedure, i comuni con popolazione da 20.000 e 50.000 abitanti potranno rilasciare due autorizzazioni.

In tutti i comuni deve essere comunque previsto, ove non esistente, un punto di vendita di quotidiani e periodici.

Qualora lo richiedano comprovate condizioni di carattere sociale, economico e di servizio all'utenza la giunta regionale potrà, ai fini della predisposizione dei piani comunali, autorizzare, previa motivata e documentata richiesta del comune, deroghe ai limiti di cui ai precedenti commi nella misura massima del 20 per cento nel numero di edicole risultanti dall'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi.

I comuni, nel rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico da destinare alle rivendite, al fine di meglio soddisfare la finalità di diffusione dei mezzi di informazione, debbono garantire, secondo le possibilità dell'ambiente individuato, la superficie più idonea, compatibilmente con gli altri interessi di uso pubblico del suolo.

I comuni sono tenuti ad inviare alla regione Lazio, secondo la scheda allegata alla presente legge, la situazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

I comuni sono, altresì tenuti, sempre sulla base della scheda di cui al precedente comma, a comunicare alla regione Lazio entro il 31 gennaio di ogni anno tutte le variazioni intervenute nell'anno precedente.

Art. 5.

Procedure di approvazione dei piani comunali

I piani di cui al precedente art. 2 sono adottati dai comuni entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta.

I piani sono depositati presso la segreteria comunale entro otto giorni dall'adozione e devono essere tenuti a disposizione del pubblico per trenta giorni.

Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data mediante avviso affisso nell'albo comunale.

Chiunque ne abbia interesse può presentare al comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio dell'affissione.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, i comuni approvano comunque i piani adottati, decidendo sulle osservazioni, se presentate.

I sindaci sono tenuti a trasmettere alla regione Lazio i piani approvati e le successive variazioni.

Qualora entro il termine di cui al primo comma i comuni non abbiano provveduto all'adozione del piano, il presidente della giunta regionale nomina un commissario, che provvede, entro sei mesi, agli adempimenti necessari all'adozione ed approvazione del piano.

Art. 6.

Autorizzazione

L'attività di rivendita di quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

L'autorizzazione per la rivendita in posti fissi di quotidiani e periodici è rilasciata dal sindaco in conformità ai piani comunali di cui al precedente art. 2.

L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

L'autorizzazione è soggetta a vidimazione annuale.

L'esercizio delle rivendite fisse di quotidiani e periodici può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti od affini in terzo grado. E' consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita per riposo turnato o di impedimento temporaneo inferiore ai sei mesi dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo o le modalità di svolgimento dell'attività di vendita.

Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Nel caso di impedimento superiore ai sei mesi per malattia o per infortunio dei titolari di rivendite in posti fissi, ovvero in caso di superamento dell'età pensionabile, è ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di familiare od altro sostituto.

Nei casi in cui l'impedimento sia dovuto a malattia od infortunio il titolare dovrà dimostrare con idonea documentazione tale stato e comunicare al sindaco, che dovrà disporre adeguati controlli, la durata di tale impedimento ed il soggetto al quale viene affidata la continuazione dell'esercizio. L'affidamento non potrà superare il periodo della malattia o dell'infortunio.

L'affidamento in gestione dell'esercizio, in qualunque forma attuato, comporta in ogni caso la revoca dell'autorizzazione.

Tutti i titolari di autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate ai sensi dell'art. 14 ultimo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 7.

Domande

Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita in posti fissi di quotidiani e periodici deve presentare domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente art. 6 al sindaco del comune nel cui territorio intende esercitare l'attività stessa.

Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età;

b) essere in possesso del godimento dei diritti politici;

c) essere iscritto nel registro esercenti il commercio;

d) avere la residenza nel comune ove intende svolgere l'attività;

e) non essere già in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita di quotidiani e periodici sito nel territorio comunale;

f) non prestare la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui. In ogni caso l'autorizzazione non potrà essere consegnata dal comune al richiedente se non dimostri di possedere il detto requisito;

g) non essere iscritto in albi professionali;

h) non aver ottenuto altra autorizzazione per una rivendita di quotidiani e periodici nel territorio comunale nel quinquennio precendente.

La domanda si intende respinta qualora il sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

Art. 8.

Autorizzazioni a carattere stagionale

Nella località e per i periodi in cui si verifichino consistenti flussi turistici possono essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7, esclusi quelli di cui alle lettere *e)* ed *h)* anche in deroga alle previsioni dei piani, per un periodo non superiore ai cinque mesi nel corso dell'anno.

Art. 9.

Priorità tra domande concorrenti per la gestione dei punti ottimali di vendita

Nei casi di domande concorrenti, il sindaco rilascia le autorizzazioni permanenti e quelle stagionali previste dal precedente art. 8 attenendosi alle seguenti priorità:

1) domande per trasferimento da zone o settori saturi in zone o settori che presentino disponibilità numerica in base a piani comunali di cui al precedente art. 2;

2) domande presentate da gestori che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di aver gestito una rivendita per almeno tredici mesi prima dell'entrata in vigore del divieto di affidamento in gestione sancito dall'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

3) domande presentate dai richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di possedere titoli di professionalità nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici, acquisita attraverso l'attività svolta presso un punto di vendita, continuativamente per almeno un anno.

A parità di condizioni, sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 10.

Autorizzazioni in caso di mancata domanda per punti ottimali di vendita

Qualora non vengano presentate, entro sei mesi dall'entrata in vigore dei piani di cui al precedente art. 2, domande di autorizzazione in numero sufficiente a coprire i punti ottimali di vendita esclusiva localizzati nei piani comunali, possono essere autorizzati alla vendita i titolari di altre autorizzazioni al commercio.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono sostitutive di quelle per i punti ottimali di vendita esclusiva individuati dai piani comunali e devono essere rilasciate nelle immediate adiacenze del punto ottimale da esse sostituito.

In tali casi saranno seguiti i sottoelencati criteri di priorità:

1) librerie;
2) cartolerie;
3) esercizi della grande distribuzione;
4) pubblici esercizi;
5) alberghi e pensioni

A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

In ogni caso ciascuno dei soggetti di cui ai punti da 1) a 5) del precedente terzo comma non può essere titolare di più di una autorizzazione e le relative autorizzazioni sono intestate al titolare dell'esercizio oppure ad un terzo che svolga l'attività di vendita all'interno dell'esercizio stesso, fermo restando il divieto di affidamento della gestione della vendita di quotidiani e periodici a terzi.

In caso di trasferimento della sede dell'esercizio principale, l'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici decade ed il comune potrà, ove ricorrano le condizioni, rilasciare altra autorizzazione ai sensi del presente articolo o del precedente art. 6.

Al terzo, decaduto ai sensi del precedente comma, il comune dovrà, ove possibile, rilasciare altra autorizzazione con priorità rispetto ad altri richiedenti.

Art. 11.

Casi nei quali non è richiesta l'autorizzazione

L'autorizzazione non è richiesta:

1) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati od associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, nonché per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, svolta attraverso l'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

2) per la consegna porta a porta curata dall'editore per le proprie pubblicazioni;

3) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;

4) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole.

Per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati od associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, ancorché contemporaneamente distribuite nelle edicole, si intende anche quella effettuata dall'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante. Qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare non siano distribuite nelle edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori delle sedi medesime e non è soggetta ad autorizzazioni di sorta.

Art. 12.

Vendita porta a porta

Quando la rivendita viene curata dall'esercente autorizzato anche attraverso la consegna porta a porta effettuata da parte di coadiutori familiari o da personale dipendente, questi devono essere in possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune, attestante l'identità della persona e gli estremi dell'autorizzazione.

Art. 13.

Subingresso e trasferimento

Il trasferimento dell'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi od a causa di morte comporta la volturazione dell'autorizzazione, sempre che sia provato al comune l'effettivo trapasso dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7.

Le procedure e le modalità del trasferimento di cui al comma precedente sono disciplinate dalle norme di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e relativi regolamenti di esecuzione.

Non è consentito il trasferimento della sede della rivendita anche nell'ambito della stessa zona, o settore, se non in conformità alle localizzazioni determinate dal piano comunale previa autorizzazione del comune stesso.

Nel caso di impossibilità a svolgere l'attività di vendita per cause di forza maggiore, il comune deve comunque autorizzare lo spostamento del punto di vendita, ricercando, altresì, ove l'impedimento non sia temporaneo, una nuova localizzazione del punto di vendita stesso o ricollocandolo in uno dei punti ottimali di vendita localizzati dal piano.

Art. 14.

Revoca e decadenza dell'autorizzazione amministrativa

L'autorizzazione decade qualora il titolare non attivi l'esercizio di rivendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo che dimostri di non aver potuto iniziare l'attività per cause di forza maggiore e comunque a lui non imputabili e per tali cause abbia ottenuto dal comune eventuali proroghe.

L'autorizzazione decade, altresì, qualora il titolare non la eserciti per un periodo di oltre sei mesi.

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

a) affidi in gestione la rivendita, successivamente alla data prevista dall'art. 14, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) trasferisca la rivendita senza autorizzazione comunale;

c) perda uno dei requisiti di cui al precedente art. 7.

Art. 15.

Sanzioni

Sono commutabili, in quanto applicabili considerato il particolare tipo di attività, le sanzioni previste dall'art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, dall'art. 56 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e dall'art. 40 del decreto ministeriale 28 aprile 1976.

Art. 16.

Norma transitoria

Ai fini e per gli effetti dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, titolari di una rivendita di quotidiani e periodici debbono intendersi coloro che siano titolari di un esercizio in cui alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, veniva svolta documentabile attività di vendita di quotidiani e periodici in base ad un titolo autorizzativo.

Si considerano, inoltre, titolari di una rivendita di quotidiani e periodici anche coloro che dimostrino di avere esercitato tale attività, in forma esclusiva o promiscua, alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche senza titolo autorizzativo, sempre che per il medesimo punto di vendita non debba essere rilasciata dal comune autorizzazione ad uno dei soggetti di cui al comma precedente.

Decorso il termine di due anni fissato dall'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, senza che i titolari di rivendite di quotidiani e periodici di cui ai commi precedenti abbiano provveduto agli adempimenti necessari per ottenere l'autorizzazione comunale, è preclusa agli stessi l'ulteriore attività di vendita.

Prima dell'approvazione dei piani di cui al precedente art. 2 potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2 medesimo e fino ad un numero massimo di una rivendita ogni 2.900 abitanti e secondo i criteri di cui all'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 2.900 abitanti, che siano sprovvisti di punti di vendita di quotidiani e periodici, i sindaci potranno rilasciare una autorizzazione.

Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 7 e con le priorità stabilite dall'art. 9 della presente legge. Le autorizzazioni sono rilasciate sentite le rappresentanze comunali, o, ove queste difettino, provinciali o regionali, delle associazioni ed organizzazioni di cui al precedente art. 5, primo comma, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

Art. 17.

E' abrogato il regolamento regionale 21 luglio 1980, n. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 4 gennaio 1985

PANIZZI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 gennaio 1985.

(*Omissis*).

(1648)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

I Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100850880)

L. 500